

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE**

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CGF
(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 16 novembre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALC. SPEDALE DANIELE (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.S.D. LIOTRU) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CARLENTINI/LIOTRU DEL 18.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 234/C.D.T. 14 del 27.12.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Spedale Daniele, annulla la squalifica inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/MONOSPOLIS DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 14.10.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopolis S.r.l. di Monopoli (Bari), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO G.S.D. LASCARIS AVVERSO LE SANZIONI
- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. TRABUCCO FRANCESCO;**
- **DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3) PAGINA 1 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. (NOTA N. 7547/432PF11-12/AM/FDA DEL 2.4.2012) - (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal G.S.D Lascaris di Pianezza (Torino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Antonio Patierno, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, AMITERNINA/OLYMPIA AGNONESE DEL 27.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 30.10.2012)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.P.D. Amiternina di Scoppito (L'Aquila), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. S. FELICE GLADIATOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIZZARRO GIOVANNI SEGUITO GARA S. FELICE GLADIATOR/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S. Felice Gladiator di San Felice a Cancellò (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. GIACOMO CAVALLERI, PRESIDENTE U.S. CALCIO COLOGNESE,**
- **DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 6) PAGINA 2 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. - NOTA N. 7577/448PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. DERUTA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BISCARO PARRINI DIEGO SEGUITO GARA AREZZO/DERUTA DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Deruta S.r.l. di Deruta (Perugia), riduce la sanzione inflitta al calciatore Biscaro Parrini Diego a 2 giornate effettive di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S. BISCEGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GENCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA BISCEGLIE/SANT'ANTONIO ABATE DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.012)

LA C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 16 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete